

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 54338/12723

STATUTO SOCIALE

ART. 1 — Denominazione

Su iniziativa dell'Associazione Casa di Carità Arti e Mestieri e dell'Associazione CFPP — Casa di Carità — Onlus è stata costituita una Fondazione con la denominazione "Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri – Ente del Terzo Settore", in breve "Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri – ETS".

La Fondazione viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del codice civile.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cesserà di avere efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del citato D. Lgs. n. 117/2017.

Con efficacia dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione aggiungerà alla propria denominazione l'indicazione di Ente del Terzo settore e l'acronimo ETS eliminando la qualifica ONLUS, e la denominazione sarà "Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri – Ente del Terzo Settore", in breve "Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri – ETS".

Ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, l'ente utilizzerà la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella

corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.

ART. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Torino.

L'eventuale trasferimento in altra sede potrà essere deliberato solo dal Consiglio di Amministrazione mediante modifica statutaria.

ART. 3 - Attività

La Fondazione, nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, delle seguenti attività di interesse generale individuate dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v).

La Fondazione opera nel settore dell'istruzione ed ha per scopo l'istruzione,

la formazione e la promozione professionale degli individui, anche caratterizzati da situazioni di svantaggio, mirando ad una educazione culturale, sociale e cristiana degli stessi al fine di un loro inserimento dinamico e di una efficace promozione nella vita civile ed economica, mediante lo svolgimento di ogni e qualsiasi altra attività comunque diretta ad assicurare il fine sociale. La Fondazione, escluso ogni scopo lucrativo, svolge ogni altra attività mobiliare e immobiliare funzionalmente connessa agli scopi enunciati e persegue i propri fini statutari sia sul territorio nazionale, sia a livello internazionale. La Fondazione, nel raggiungimento degli scopi statutari e nello svolgimento della propria attività, si richiama ai detti ispiratori e al messaggio sulla Casa di Carità trasmessi da Fra' Leopoldo e Fratel Teodoreto, che ne costituiscono elemento fondante e si ispira ai principi contenuti nella dottrina sociale cristiana, sviluppando le più ampie sinergie con quanti condividono tale ispirazione ideale.

La Fondazione, per conseguire le proprie finalità statutarie, può svolgere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) promuovere, organizzare e gestire, nell'ambito delle disposizioni vigenti, Corsi di istruzione e formazione professionale anche per categorie di persone in situazioni di disagio, oltre che per qualsiasi altra categoria e per i giovani ed i lavoratori di qualsivoglia età, condizione sociale, provenienza geografica ed etnia;
- b) promuovere, organizzare e gestire, nell'ambito delle disposizioni vigenti, servizi di orientamento, di indirizzo al lavoro e di ricollocazione anche per persone in situazione di disagio, eventualmente mediante partenariati e/o partecipazioni;

- c) istituire e promuovere altri tipi di corsi, a qualsiasi livello, che siano ritenuti utili per l'istruzione e la formazione culturale e civica, anche di giovani e di adulti in situazioni di disagio, eventualmente in connessione al sistema di educazione permanente e ricorrente;
- d) assumere iniziative per assicurare il diritto allo studio e al lavoro e la promozione sociale, quali convitti per lavoratori, borse di studio, centri sociali, centri di orientamento, case di accoglienza, incubatori di iniziative progettuali, cooperative ed ogni altra forma utile di intervento;
- e) investire nel futuro degli studenti che hanno partecipato ai corsi di formazione, promuovendo, finanziando o avviando nuove realtà imprenditoriali tese all'inserimento lavorativo degli stessi;
- f) promuovere indagini, ricerche, studi, convegni, seminari e dibattiti, nonché pubblicazioni ed altro, relativi ai campi di attività di interesse della Fondazione;
- g) elaborare, gestire e attuare progetti di ricerca, orientamento e formazione continua professionale per le imprese e per il personale della scuola statale e paritaria, volta a promuovere la crescita umana e professionale delle persone e l'attuazione di interventi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento, realizzati con metodologia in presenza e/o a distanza;
- h) assumere ogni iniziativa che serva a permettere il migliore inserimento nel lavoro ed il recupero sociale, anche per persone in situazioni di disagio, nonché la possibilità di accedere al sistema di educazione/formazione permanente o ricorrente mediante processi di aggiornamento e/o riqualificazione professionale e/o culturale in ogni qualsivoglia settore di

attività, quali ad esempio ed in modo non esaustivo, metalmeccanico, elettro-elettronico, informatico, servizi all'impresa e terziario avanzato, ristorazione, benessere, sanitario, agricolo, e simili;

i) promuovere, costituire, gestire imprese formative, in applicazione dell'alternanza scuola-lavoro, per consentire agli studenti di operare nella Fondazione attraverso la creazione di un'azienda laboratorio;

j) progettare, organizzare e gestire osservatori finalizzati al monitoraggio della realtà economica e/o sociale, in sinergia con il settore pubblico e privato, con specifico riferimento al tema della formazione professionale e delle problematiche formative e lavorative;

k) esplicitare qualsivoglia altra attività che, in piena armonia con gli interessi generali, valga al conseguimento dei fini statuari.

La Fondazione può, inoltre, collaborare con Enti pubblici e privati, sia italiani sia esteri o sopranazionali, anche stipulando apposite convenzioni; può approfondire le conoscenze ed i rapporti internazionali e, infine, partecipare attivamente alla elaborazione delle politiche che le pubbliche autorità assumeranno nei campi di competenza della Fondazione, con speciale attenzione alle problematiche sopra indicate.

La Fondazione, in ordine ai propri scopi, può collaborare ad ogni livello con organismi aventi finalità uguali o analoghe.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà svolgere altresì attività diverse, purché secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti consentiti dalla legge e definiti con decreto ministeriale, ai sensi

dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

Al Consiglio di Amministrazione compete la loro puntuale individuazione.

La Fondazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

ART. 4 - Patrimonio

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione indisponibile, composto da apporti di natura finanziaria e/o mobiliare, pari a Euro 150.000,00 (centocinquantamila zero zero);
- b) dai valori mobiliari, dai beni immobili e dalle somme versate dai fondatori e destinate a incrementare il patrimonio;
- c) dai beni mobili e immobili e dalle altre contribuzioni che pervengono alla Fondazione da parte di enti pubblici e soggetti privati e destinati a incrementare il patrimonio;
- d) dai crediti relativi alle voci che precedono.

4.2. Le entrate della Fondazione, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, sono costituite:

- a) dai contributi, dalle sovvenzioni, dalle erogazioni liberali, lasciti e donazioni nonché dai finanziamenti di enti pubblici e soggetti privati e dai proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi;
- b) dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività

diverse svolte in via secondaria e strumentale;

c) da eventuali altre entrate e acquisizioni consentite ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 5 - Esercizio

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, dovendo questi esser impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 6 - Lavoratori

Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui sopra.

ART. 7 - Volontari

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può avvalersi di

volontari che operino in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente con gli scopi di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile per legge con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la stessa Fondazione.

I volontari devono essere iscritti in apposito registro e assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

I criteri e le modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese potranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 - Organi

Sono Organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione
- 2) il Presidente
- 3) l'Organo di Controllo
- 4) l'Organo di Revisione, ove previsto ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 9 - Nomina del Consiglio di Amministrazione

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette a un massimo di undici membri, così nominati:

- tre membri dall'Arcivescovo della Diocesi di Torino,
- due membri dal Presidente della Associazione Scuola Centrale di Formazione;
- due membri dal Presidente dell'UCID sezione di Torino.

Gli eventuali ulteriori membri potranno essere cooptati dalla maggioranza dei consiglieri già eletti, i membri così nominati restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione designati dagli enti e con le modalità sopra descritti durano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati per un massimo di due mandati consecutivi.

Si applica l'articolo 2382 c.c. riguardo alle cause di eleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni, ove non sia diversamente previsto dallo statuto, sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità (per assenza o astensione di uno o più Consiglieri) prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio nomina, nella sua prima riunione, su proposta dell'Arcivescovo della Diocesi di Torino il Presidente scelto tra i Consiglieri.

Il Consiglio nomina il segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio.

9.2. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio. Tuttavia per i Consiglieri che svolgono particolari mansioni determinate in un apposito regolamento, il

Consiglio di Amministrazione potrà prevedere e fissare un compenso nei limiti di legge.

9.3. Poiché a norma di legge il Consiglio di Amministrazione è autonomo dagli Enti che ne hanno nominato i membri, e sta in carica per un quadriennio, resta salva la facoltà del Consiglio medesimo di autosciogliersi a maggioranza, oppure di essere sciolto ai sensi di legge dalla Prefettura o altro Ente a ciò preposto, su segnalazione di terzi.

9.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione potranno decadere dalla loro carica qualora non partecipino senza giustificato motivo per due volte di seguito alle sedute regolarmente convocate.

L'Ente che ha designato il Consigliere decaduto o dimissionario ha facoltà di nominarne uno in sostituzione dello stesso entro il primo Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato: il mandato del nuovo consigliere scadrà alla normale scadenza del Consiglio.

ART. 10 — Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, convocato per iscritto dal Presidente con almeno otto giorni di preavviso mediante qualsiasi mezzo idoneo alla comunicazione, si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta almeno tre membri lo richiedano con lettera indirizzata al Presidente.

Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono deferiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio delibera in ordine all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti col personale e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un Direttore Generale esterno al Consiglio. Le attività del Direttore Generale sono espresse in apposito regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione redige ed approva un apposito regolamento interno, che stabilisce le modalità di funzionamento degli organi della Fondazione.

In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- 1) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente, entro il 30 aprile il bilancio d'esercizio consuntivo dell'anno precedente ed entro i termini di legge il bilancio sociale;
- 2) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della fondazione in titoli pubblici o privati, ovvero in beni immobili;
- 3) elabora il programma annuale delle attività, i progetti prioritari, reperisce e assegna le risorse per la realizzazione dei programmi, avvalendosi della eventuale collaborazione del Direttore Generale che risponde al Consiglio per la realizzazione e la gestione operativa ed economica finanziaria dei programmi previsti;
- 4) delibera a maggioranza qualificata in ordine alle modifiche del presente statuto e a maggioranza semplice in merito all'ingresso nel Consiglio di Amministrazione di altri soggetti in qualità di sostenitori senza diritto di voto, nella salvaguardia degli scopi statutari della Fondazione;
- 5) delibera su organizzazione, amministrazione e funzionamento dei servizi della Fondazione;
- 6) individua puntualmente le attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e ad esse strumentali, che la Fondazione potrà svolgere

secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge e definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017;

7) delibera in merito alle tipologie di spese e alle attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso spese con autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017;

8) esprime parere, ai sensi dell'art.22 comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017, in ordine alla ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in altra forma, la fusione o lo scioglimento dell'ente;

9) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali l'acquisto, la permuta e l'eventuale alienazione di beni immobili, l'accettazione di donazioni, eredità o simili, le questioni riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale;

10) conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio, nei limiti individuati con specifica deliberazione, come infra ulteriormente specificato;

11) nomina l'Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma;

12) nomina l'Organo di Revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 117/2017;

13) delibera l'estinzione dell'ente, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio ai sensi di legge;

14) ha facoltà di costituire tavoli tecnici formati da volontari, anche ex dipendenti, scelti per la loro esperienza e professionalità; la partecipazione al tavolo tecnico è gratuita e il suo funzionamento è espresso nel regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audio conferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 11 - Il Presidente

Il Presidente è legale rappresentante della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e cura i rapporti interni tra gli organi della Fondazione medesima e

l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente assume le sue veci il Consigliere più anziano di età.

ART. 12 - Il Consigliere Delegato

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Consigliere Delegato, che può essere dal Consiglio stesso revocato in qualsiasi momento.

Al Consigliere Delegato può essere attribuita con specifica deliberazione del Consiglio la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e poteri del Consiglio stesso determinando i limiti della delega.

ART. 13 - L'Organo di Controllo

La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Organo di Controllo, composto di tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione su designazione rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c..

Almeno uno di essi deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili; ad essi è affidato il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, della verifica sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e del controllo sull'integrità di patrimonio, con facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

L'Organo di Controllo, inoltre, ha il compito di:

- a) provvedere, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare il Consiglio di Amministrazione;
- b) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
- c) attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. n.117/2017;
- d) provvedere a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

La revisione legale dei conti potrà essere svolta dall'Organo di Controllo, a condizione che tutti i membri dello stesso siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora non affidato all'Organo sopra indicato, l'incarico di revisione legale potrà essere conferito dal Consiglio di

Amministrazione ad un unico Revisore legale dei conti ovvero a una Società di Revisione legale dei conti esterna.

ART. 14 – Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e ed è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Esso deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo i termini di legge.

Nel caso di esercizio della propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, la Fondazione deve tenere le scritture contabili ai sensi dell'art. 2214 c.c. e depositare il bilancio, redatto secondo gli schemi di cui al codice civile, presso il Registro delle Imprese.

Nei casi previsti dalla legge, la Fondazione è tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le linee guida di cui allo specifico decreto ministeriale, da pubblicare sul proprio sito e depositare presso il RUNTS, o presso il registro delle Imprese, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 15 - Libri sociali

Fanno parte dei libri sociali obbligatori:

1. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali, ove istituiti.

Il libro di cui al punto 1 è tenuto a cura dell'organo amministrativo, i libri di cui ai punti 2 e 3 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 16 - Estinzione

La Fondazione si estingue:

- nel caso di sopravvenuta impossibilità dello scopo della Fondazione;
- nel caso di insufficienza del patrimonio della Fondazione per il raggiungimento dello scopo.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera lo scioglimento della Fondazione con la maggioranza di almeno i 3/4 dei suoi membri e comunque con il voto favorevole del Presidente della Fondazione stessa.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, munendoli dei necessari poteri.

In caso di estinzione della Fondazione, i beni residuali saranno devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono il medesimo fine e fini analoghi a quelli perseguiti dalla Fondazione e che siano rami ETS dell'ente ecclesiastico "Diocesi di Torino" o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 17 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto, le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 nonché ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.

ART.18 – Entrata in vigore

Le norme incompatibili con le disposizioni per le Onlus dettate ai sensi degli

artt. 10 e seg. del D. Lgs. 460/1997 sono differite secondo quanto disposto dall'art. 104 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, fino all'entrata in vigore dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, lettera a) e dell'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, alla Fondazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997 e quindi: - ai sensi della lettera c) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, è escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali (attualmente individuate nell'istruzione, la formazione e la promozione professionale di persone in situazioni di disagio e non), ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; - ai sensi della lettera d) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- ai sensi della lettera f) dell'art. 10 del D. Lgs 460/1997, in caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge del tempo.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed alla denominazione Ente del Terzo Settore è sospeso fino all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS.

PAOLO MONFERINO

ANGELO MASCOLO Notaio

Registrato all'Ufficio Territoriale - Direzione Provinciale I di Torino il 29 marzo 2022 al n. 15119.

Il sottoscritto Angelo Mascolo, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dello statuto è conforme all'originale.

Torino, lì 5 aprile 2022